

Verbale d'Accordo per la verifica dei parametri previsti dall'art.7 del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche del 7/12/2011

Il giorno 30 luglio 2013, presso la sede della C.ED.A.M. ad Ancona,

tra:

ANAEPA – Confartigianato Imprese delle Marche
CNA Costruzioni delle Marche
FIAE Casartigiani delle Marche
CLAAI delle Marche

e


FENEAL – UIL regionale
FILCA – CISL regionale
FILLEA – CGIL regionale

tenuto conto

- che l'art. 7 del Contratto collettivo regionale di lavoro del 7/12/2011, prevede l'Elemento Variabile Retributivo (EVR) per operai ed impiegati, collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia;
- che il suddetto EVR si riferisce ad una voce salariale suscettibile di variazione e di incerta erogazione, derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 481, Legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, collegata ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordate tra le parti sociali stipulanti il CCRL del 7/12/2011;
- che sulla medesima materia è intervenuto l'Accordo Interconfederale sottoscritto il 13 maggio 2013 da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL;
- che per l'erogazione dell'EVR le parti debbano effettuare, come previsto al comma 4 dell'art. 7) del succitato CCRL del 7/12/2011 uno specifico incontro per la determinazione annuale del valore dell'EVR;

le Parti

sulla base della verifica congiunta effettuata in data odierna sui dati relativi al periodo di riferimento previsto all'art. 7 del citato CCRL, verificato che 3 dei 5 indicatori risultano negativi, 1 indicatore neutro ed 1 positivo, hanno provveduto a determinare il valore dell'Elemento Variabile Retributivo (EVR) che sarà corrisposto per il periodo 1/7/2013 - 30/06/2014, la cui tabella si riporta di seguito



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives from ANAEPA, CNA, FIAE, CLAAI, FENEAL, FILCA, and FILLEA.

Verbale d'Accordo per la verifica dei parametri previsti dall'art.7 del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche del 7/12/2011

Livello	EVR dal 1/07/2013
7	€ 27,44
6	€ 24,00
5	€ 19,99
4	€ 18,52
3	€ 17,32
2	€ 15,31
1	€ 13,38

Le parti, dichiarano che l'erogazione dell'EVR 2013 è pienamente conforme e coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM del 22 gennaio 2013, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali e contributive delle erogazioni variabili in funzione di indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

In relazione alla situazione economica generale del sistema edile regionale, l'erogazione dell'EVR sarà riconosciuta fino al 30/06/2014, alle condizioni sopra specificate.

Il presente Accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, a cura di una delle Associazioni Artigiane firmatarie.


Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si applicano le regole di cui all'art. 7) del Contratto Regionale di lavoro del settore Edile artigiano del 7/12/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.


ANAEP - CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE - CASARTIGIANI




C.L.A.A.I.



Fen.E.A.L.-UIL



F.I.L.C.A.-CISL



F.I.L.L.E.A.-CGIL



ALLEGATO 1
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2013
VERIFICA REGIONALE DEGLI INDICATORI

INDICATORE	Valore percentuale	Media Triennio 2009/2010/2011	Media Triennio 2008/2009/2010	ESITO concordato
1. Numero lavoratori iscritti alla C.ED.A.M.	- 6,67%	3.913	4.193	NEGATIVO
2. Monte salari denunciato alla C.ED.A.M.	-6,16%	153.606 ml	163.700 ml	NEGATIVO
3. Ore dichiarate alla C.ED.A.M.	-9,79%	15.661	17.225	NEGATIVO
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni della Regione Marche	-2,79%	6.405 ml	6.580 ml	NEUTRO
5. Numero DURC emessi nella Regione Marche dalle Casse Edili, INPS e INAIL	+ 13,44%	308.570	272.033	POSITIVO

Si concorda che in base agli indicatori sopra evidenziati, il valore riconosciuto per il periodo di riferimento è pari al 30% del valore massimo stabilito nel CCRL del 7/12/2011.